

STATUTO DI CREMONAFIERE S.P.A

CAPO I - DENOMINAZIONE – SEDE LEGALE – DURATA - SCOPO SOCIALE

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1.1 E' costituita una Società per azioni denominata "CREMONAFIERE S.p.A." (di seguito chiamata brevemente "società").

Articolo 2 - Sede

2.1 La società ha sede legale in Cremona. Nelle forme di volta in volta richieste, possono venire istituite o soppresse sedi secondarie, filiali e rappresentanze, sia in Italia, sia all'estero.

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemila cento) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

Articolo 4 - Oggetto

4.1 La società ha per oggetto:

(i) la gestione di quartieri fieristici in proprietà e di terzi, con relative locazioni e sub-locazioni parziali correlate a tutti i servizi ad essi connessi;

(ii) l'organizzazione, in Italia ed all'estero, di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali, la fornitura di servizi inerenti alle suddette attività, quali, a puro titolo esemplificativo, servizi di marketing, promozione, supporto amministrativo ed informatico, di consulenza organizzativa, di logistica ed organizzazione, di supporto pubblicitario e relazioni pubbliche ed in genere ogni altro servizio inerente o conseguente l'organizzazione delle manifestazioni dinanzi individuate, anche attraverso la gestione di siti Internet e l'utilizzo di supporti informatici e comunque di qualsiasi strumento elaborato dalle nuove tecnologie;

(iii) la pubblicazione di cataloghi, periodici, comunicati e stampati, relativi e connessi alle manifestazioni e attività di cui al punto che precede;

4.2 La società ha la facoltà di acquistare, vendere, ottenere e concedere in licenza brevetti, marchi, modelli, testate editoriali (escluse quelle dei quotidiani), diritti d'autore e assimilati e ogni diritto di proprietà intellettuale in genere, inerenti l'oggetto sociale.

4.3 La società, inoltre, nel più assoluto rispetto delle prescrizioni e delle riserve previste in materia bancaria e finanziaria dalla legislazione speciale, potrà:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili e funzionalmente connesse con l'oggetto sociale;

- prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche per obbligazioni di terzi nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese industriali, commerciali o di servizi aventi oggetto analogo, affine o comunque funzionalmente connesso al proprio a condizione che tali attività non assumano carattere prevalente rispetto a quella che è l'attività riconducibile all'oggetto sociale principale e risultino ad essa meramente strumentali. L'attività di assunzione di partecipazioni o interessenze non potrà comunque essere esercitata nei confronti del pubblico.

Tutto quanto sopra con tassativa esclusione di ogni attività riservata ed in particolare con tassativa esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività dalla legge qualificata come attività finanziaria.

CAPO II - CAPITALE SOCIALE – AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 5 – Capitale e versamenti

5.1 Il capitale della società è di Euro 1.032.920,00 (unmilionetrentaduemilanovecentoventi virgola zero zero) rappresentato da n. 1.032.920 azioni nominative (unmilionetrentaduemilanovecentoventi) del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1 c.c., le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci, a norma di legge, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrono interessi nella misura annua del tasso BCE in vigore alla data in cui il ritardo

permane, maggiorato di 2 (due) punti percentuali, fermo restando il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Articolo 6 - Diritti delle azioni

6.1 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Articolo 7 - Trasferibilità delle azioni

7.1 Le azioni ed i diritti di opzione sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

7.2 Nel caso che un socio intenda alienare a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito (ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la donazione, la permuta, la datio in solutum, il conferimento), in tutto o in parte, le proprie azioni o i propri diritti di opzione a terzi spetterà agli altri soci il diritto di prelazione da esercitarsi, in caso di concorso, in proporzione del numero delle azioni da ciascuno di essi possedute alla data di richiesta del trasferimento e pertanto il socio che intende alienare in tutto o in parte, le proprie azioni o i propri diritti di opzione dovrà prima offrirli in vendita agli altri soci ai quali dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, il numero delle azioni o dei diritti di opzione che intende alienare, il prezzo che ne richiede, e ciò anche in tutti quei casi in cui il negozio traslativo non prevede un corrispettivo o il corrispettivo non è in denaro, e le condizioni dell'alienazione nonché i dati identificativi del soggetto cui intende alienarli.

Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i soci, sotto pena di decadenza, dovranno dichiarare, sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, se intendono accettare la proposta di alienazione.

La prelazione potrà comunque essere esercitata solo sull'intera quantità di azioni o di diritti di opzione offerti.

Scaduto inutilmente tale termine, il diritto di prelazione si intenderà rinunciato, salvo che, nel termine indicato i soci interessati eccepiscano all'offerente l'eccessività del prezzo richiesto, impegnandosi ad acquistare a quel prezzo che sarà determinato da un collegio di arbitratori composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo dai due arbitratori così nominati. [Copia della comunicazione con cui si eccepisce e si chiede la costituzione del collegio dovrà essere inviata contestualmente anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.](#)

Qualora una parte non provvedesse alla nomina del proprio arbitratore entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'altra parte, ovvero qualora i due arbitratori non si accordassero per la nomina del terzo, in un periodo di 20 giorni successivi, la nomina dell'arbitratore o degli arbitratori mancanti verrà effettuata su richiesta della parte più diligente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Cremona.

Il collegio così composto esaminerà senza alcuna formalità la valutazione sottoposta al suo esame secondo equità, dovrà assumere le proprie determinazioni entro 15 (quindici) giorni lavorativi e stabilirà anche come debbano essere ripartite tra le parti le spese per la sua attività, basandosi sui seguenti principi: (i) dovrà essere stabilita una percentuale di invarianza in più o in meno rispetto al prezzo richiesto dall'offerente, entro la quale le spese dovranno essere sostenute in parti uguali; (ii) al di sopra di tale percentuale di invarianza , cioè nel caso in cui il prezzo richiesto dall'offerente ecceda quello stabilito dal collegio, le spese saranno interamente a carico del socio offerente, mentre nel caso contrario, ossia di prezzo richiesto dall'offerente inferiore di oltre la percentuale di invarianza rispetto a quello stabilito dal collegio, le spese saranno interamente a carico del socio o dei soci che hanno eccettato l'eccessività del prezzo promuovendo la costituzione del collegio. Nel caso più soci eccetpiscano l'eccessività del prezzo promuovendo la costituzione del collegio essi saranno considerati insieme una sola parte sia ai fini della nomina del proprio arbitro, nel senso che varrà per tutti la nomina effettuata dal socio che abbia eccettato l'eccessività e nominato il proprio arbitro con la comunicazione che per prima sia stata ricevuta dall'offerente , che della ripartizione delle spese secondo quanto sopra previsto. Salvo diversi accordi , tra tali soci le spese dovranno essere ripartite in parti uguali indipendentemente dalla partecipazione posseduta. Copia del provvedimento con cui il collegio assume le sue determinazioni dovrà essere inviata contestualmente all'offerente , agli altri soci che abbiano richiesto la costituzione del collegio, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.

Decorso inutilmente il termine entro il quale la prelazione deve essere esercitata, l'alienazione potrà essere effettuata a favore del soggetto indicato, sempre che avvenga entro sessanta giorni dalla detta scadenza, decorsi i quali, per alienare, dovrà essere espletata di nuovo la procedura della prelazione.

Sono sottratte al diritto di prelazione le intestazioni e le reintestazioni fiduciarie a condizione che non vi siano mutamenti nelle persone dei fiducianti.

7.3 Le azioni ed i diritti di opzione sono liberamente trasferibili per successione mortis causa.

Articolo 8 – Recesso

8.1 I soci possono recedere dalla società, per tutte o parte delle loro azioni, nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile e da altre disposizioni di legge.

8.2 Valgono le disposizioni degli articoli dal 2437 bis al 2437 quater del Codice Civile.

Articolo 9 – Domicilio dei Soci

9.1 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, si intende eletto nel luogo risultante dal libro dei soci. E' onere dei soci comunicare alla società, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

Articolo 10 - Strumenti finanziari diversi dalle azioni

10.1. L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti in denaro o in natura senza obbligo di rimborso di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del Codice Civile, che consistono in certificati di partecipazione dotati dei seguenti diritti:

- a) il diritto ad una remunerazione annua complessivamente determinata secondo criteri che tengano anche conto delle finalità degli apporti;
- b) il diritto, tramite il rappresentante comune, di prendere visione dei libri sociali;
- c) il diritto di ricevere, tramite il rappresentante comune e con periodicità annuale, relazioni dell'organo amministrativo concernenti l'andamento della gestione;
- d) il diritto di veto, da esercitare tramite il rappresentante comune, in ordine ad eventuali atti di amministrazione straordinaria aventi ad oggetto i beni eventualmente apportati ovvero aventi ad oggetto gli investimenti effettuati con gli apporti;
- e) tramite il rappresentante comune il diritto di intervento, ma non di voto, nell'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci.

10.2. I certificati di partecipazione di cui al precedente comma saranno nominativi e trasferibili, sia per atto tra vivi che per successione mortis causa. Nel caso di trasferimento, il terzo acquirente dovrà subentrare nell'esecuzione degli apporti.

10.3. In caso di inadempimento del sottoscrittore o del suo avente causa all'effettuazione dell'apporto promesso, si renderà solidalmente applicabile nei loro confronti una penale

pari al 10% del valore dell'apporto promesso salvo il maggior danno. I diritti amministrativi e patrimoniali di cui al comma 1 saranno inoltre sospesi. A tutela degli eventuali aventi causa del primo sottoscrittore dello strumento finanziario, quest'ultimo, se interamente liberato, recherà la stampigliatura "interamente liberato".

10.4. Gli apporti connessi agli strumenti finanziari emessi si intenderanno effettuati per l'intera durata della società ed eventuali proroghe della medesima, deliberate dall'Assemblea dei soci, comporteranno automatica proroga anche degli apporti medesimi anche in deroga alla disposizione del comma 6.

10.5. Sussistendone i presupposti e secondo le modalità di volta in volta ritenute più opportune, sarà comunque nella facoltà della Società procedere, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, al riscatto totale o parziale degli strumenti finanziari.

10.6. L'Assemblea speciale dei titolari degli strumenti finanziari dovrà approvare le delibere dell'assemblea dei soci che direttamente pregiudichino i diritti di categoria. Tale approvazione sarà condizione di efficacia relativa della delibera dell'assemblea dei soci.

L'assemblea speciale delibererà inoltre:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- b) sugli altri oggetti di interesse comune alla categoria degli strumenti finanziari.

Ai sensi dell'art. 2376, comma 2, del Codice Civile all'assemblea speciale dei titolari degli strumenti finanziari si applicheranno le disposizioni previste per l'assemblea straordinaria dei soci. Al rappresentante comune si applicheranno invece le disposizioni di cui agli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile in quanto compatibili.

10.7. Si intende che gli apporti effettuati a fronte della sottoscrizione degli strumenti finanziari confluiranno in una specifica riserva non imputabile a capitale sociale né distribuibile agli azionisti.

Articolo 11 – Obbligazioni e Finanziamenti soci

11.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. La competenza spetta in ogni caso all'Assemblea straordinaria.

11.2 La società avrà la facoltà di raccogliere a titolo di finanziamento, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

11.3 I finanziamenti dei soci, anche qualora non siano eseguiti in proporzione al numero delle azioni possedute, non produrranno interessi, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

CAPO III - ASSEMBLEA

Articolo 12 – Competenze dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

~~12.2 E' inderogabilmente riservata alla competenza dell'Assemblea dei soci la decisione di autorizzare l'organo amministrativo a:~~

~~a) alienare, affittare ed in ogni caso "trasferire" dal sito di Cremona le manifestazioni di proprietà della società;~~

~~b) alienare immobili;~~

E' inderogabilmente riservata alla competenza dell'Assemblea dei Soci la decisione di autorizzare l'organo amministrativo a:

- a) Alienare, disporre in qualsiasi altro modo incluse senza limitazione il conferimento in Società, la fusione e la scissione, affittare, costituire garanzie a altri diritti di godimento sia reali che personali sull'azienda o rami d'azienda della Società e/o su tutte o parte delle manifestazioni fieristiche di proprietà della Società, "trasferire" in qualsiasi modo tali manifestazioni dal sito di Cremona, stipulare associazioni in partecipazione o cointeressenze rispetto alle stesse, rinunciare a tali manifestazioni o alla svolgimento delle stesse;
- b) Compiere qualsiasi atto di disposizione avente ad oggetto gli immobili di proprietà della Società o dalla stessa avuti in concessione, sotto qualsiasi forma, costituire garanzia o altri diritti di godimento sia reali che personali sugli stessi.

12.3 L'Assemblea approva il piano programmatico annuale e triennale proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in un Paese dell'Unione Europea, mediante avviso contenente indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi a tutti i soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione, alternativamente mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa validamente costituita qualora vi sia rappresentato l'intero capitale e partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, come previsto dall'art. 2366 comma quarto del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale stabilito dall'art. 2364 comma 2 del Codice Civile e, nei casi previsti dalla citata disposizione legislativa, tale termine può venire prorogato sino a un termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura.

13.2 Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda adunanza, che non può, tuttavia, avere luogo nella stessa data fissata per la prima.

13.3 Qualora i soci intervenuti in prima convocazione non rappresentino complessivamente le percentuali indicate nell'articolo 14 che segue e la seconda convocazione non sia già prevista nell'avviso di convocazione, l'Assemblea viene nuovamente convocata.

Articolo 14 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

14.1 L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale avente diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita quale che sia la percentuale di capitale rappresentata dai soci intervenuti, e delibera sulle materie all'ordine del giorno a maggioranza del capitale intervenuto.

14.2 L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale avente diritto di voto e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

14.3 Per le delibere assembleari riguardanti gli argomenti di cui al precedente punto 12.2, nonché per le modifiche agli articoli 14, 17.2, 22.1 del corrente Statuto sarà richiesto il voto favorevole di almeno il 58% (cinquantotto per cento) della totalità delle azioni possedute dagli Enti pubblici e/o dalle società interamente-partecipate dagli stessi Enti pubblici, qualora socie.

Articolo 15 - Diritto di intervento all'Assemblea

15.1 Possono intervenire all'Assemblea i soci regolarmente iscritti a libro soci.

15.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta, in conformità a quanto disposto dell'art. 2372 Cod. Civ. e fermi i divieti di legge. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento.

15.3 Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2370 del Codice Civile, è consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza.

Articolo 16 - Presidenza dell'Assemblea

~~16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona nominata dall'Assemblea.~~

Art. 16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, da altra persona nominata dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un notaio.

CAPO IV - AMMINISTRAZIONE

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione

~~17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri. L'Assemblea determina il numero dei membri dell'organo amministrativo all'atto della nomina, entro i limiti suddetti. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.~~

17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 16 (sedici) membri nel caso in cui gli enti pubblici non abbiano comunicato di volersi avvalere della facoltà di nomina congiunta di cui all'art. 17.2 o da 17 (diciassette) membri nel caso in cui invece sia stato comunicato di volersi avvalere di tale facoltà. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

17.2 Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, sia al Comune di Cremona che alla Provincia di Cremona ed alla Camera di Commercio I.A.A. di Cremona singolarmente o, a loro insindacabile giudizio, congiuntamente tra loro, è riservata la nomina di un numero di componenti del Consiglio di Amministrazione proporzionale alla loro rispettiva o cumulativa partecipazione al capitale sociale, in entrambe i casi arrotondato all'unità inferiore. La scelta di procedere con nomina congiunta deve essere comunicata agli altri soci, oltre che al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, almeno il giorno prima di quello dell'adunanza; in caso di nomina da effettuarsi in occasione della stessa riunione nella quale viene approvato il presente Statuto l'esercizio

della facoltà di nomina congiunta potrà essere comunicato in occasione della riunione stessa. Nel caso di soppressione per qualsiasi motivo di uno o più degli enti, o di trasferimento per qualsiasi motivo della partecipazione ope legis ad altro ente pubblico, le disposizioni di cui sopra dovranno intendersi riferite al soggetto (o ai soggetti cumulativamente considerati) titolare della partecipazione.

17.3 Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà alla loro sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, salvo che si tratti di uno degli Amministratori nominati dagli enti pubblici, nel qual caso la nomina del sostituto spetterà all'ente pubblico, o agli enti pubblici congiuntamente, a seconda dei casi, che avevano effettuato la nomina dell'amministratore della cui sostituzione si tratta; qualora il Consiglio venisse per qualsiasi causa ridotto a meno della metà degli Amministratori eletti dall'Assemblea o nominati dai soci, i rimanenti decadranno dalla carica e si dovrà convocare l'Assemblea per procedere alla nomina dell'intero Consiglio.

17.4 Gli Amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'art. 2390 Codice Civile, salvo che siano da ciò esonerati dall'Assemblea.

Articolo 18 - Presidenza del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente

~~18.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente.~~

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina.

Articolo 19 - Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere trasmesso con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il fax e la posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento con preavviso di almeno ventiquattro ore.

19.2 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro

consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

19.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti. In casi di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

19.4 Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Comitato Esecutivo composto da 7 (sette) membri, tra cui vi saranno di diritto il Presidente ed il Vice Presidente, mentre altri cinque membri saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i Consiglieri. Complessivamente, e quindi inclusi i membri di diritto, almeno tre membri del Comitato Esecutivo dovranno essere componenti designati dagli enti pubblici. Fermi i limiti di cui all'art. 20.1, il Comitato Esecutivo avrà i poteri ad esso conferiti dal Consiglio all'atto della sua istituzione.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 20 - Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società; segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quegli atti che la legge riserva all'Assemblea e fatta eccezione per le attività indicate al punto 12.2 che precede.

Ferme le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione non delegabili a singoli amministratori a norma di legge, nonché ferme le eventuali preventive autorizzazioni assembleari di cui al precedente art. 12, sono comunque riservati alla competenza collegiale del Consiglio stesso:

(a) l'acquisto, la sottoscrizione e il trasferimento, in proprio, di azioni, di quote o di partecipazioni in altre società, comprese le società di nuova costituzione e il trasferimento di diritti di opzione;

(b) il conferimento di beni immobili o mobili ad altre società, sia in via di costituzione che già costituite;

- (c) qualsiasi forma di prestito assunto dalla Società che superi il limite del 30% del patrimonio netto;
- (d) la costituzione di ipoteche, gravami o altri diritti di garanzia di qualsiasi natura su tutto o su parti rilevanti delle obbligazioni, delle proprietà o del patrimonio della Società;
- (e) l'approvazione del bilancio preventivo, con valenza programmatica relativamente all'attività aziendale durante l'esercizio;
- (f) la concessione a terzi di garanzie bancarie da parte della Società;
- (g) la stipula di contratti aventi ad oggetto beni immobili, con la sola eccezione di contratti di locazione di immobili stipulati per lo svolgimento, dell'attività sociale, per periodi non maggiori di sei anni;
- (h) acquistare, vendere e ottenere e concedere in licenza brevetti, marchi, modelli, testate editoriali, diritti d'autore e assimilati e ogni diritto di proprietà intellettuale in genere, inerenti all'oggetto sociale, salvo quanto previsto dall'art. 12.2;
- (i) il conferimento di incarichi, consulenze, prestazioni non previste nei limiti di budget superiori a Euro 100.000,00 (centomila euro), a soggetti comunque estranei al Consiglio.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

20.3 Per gli eventuali compensi agli Amministratori si rinvia alle norme del Codice Civile (art.2389).

20.4 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare e revocare direttori, procuratori, institori e rappresentanti preposti alle sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici, determinando i poteri e le attribuzioni, anche riguardo alla rappresentanza della società. Il Consiglio di Amministrazione può rilasciare mandati speciali per determinati atti o categorie di atti anche a persone estranee, determinando i poteri dei mandatari e conferendo loro anche la rappresentanza sociale limitatamente al compimento degli atti compresi nel mandato.

Articolo 21 - Rappresentanza della Società

21.1 La rappresentanza della società di fronte a qualsivoglia Autorità Giudiziaria od Amministrativa ed ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di

Amministrazione, ed agli amministratori ed ai procuratori a cui il Consiglio di Amministrazione le abbia delegate, entro i limiti della delega e con le modalità di firma eventualmente determinate all'atto di nomina.

21.2 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 22 – Collegio sindacale e revisione legale dei conti

22.1 Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea della Società ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti richiesti dall'art. 2397, comma 2 del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, sia al Comune di Cremona, che alla Provincia di Cremona che alla Camera di Commercio I.A.A. di Cremona singolarmente o, a loro insindacabile giudizio, congiuntamente tra loro, è riservata la nomina di un numero di componenti del Collegio Sindacale proporzionale alla loro rispettiva o cumulativa partecipazione al capitale sociale. La scelta di procedere con nomina congiunta deve essere comunicata agli altri soci almeno il giorno prima di quello dell'adunanza.

Al momento della nomina l'Assemblea elegge tra i componenti il Presidente.

I componenti del Collegio durano in carica per tre esercizi come previsto dall'art. 2400, comma 1 del codice civile e possono essere riconfermati.

I poteri e gli obblighi dei Sindaci sono quelli stabiliti dall'art. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Ai Sindaci effettivi spetta un emolumento che verrà determinato dall'Assemblea al momento della nomina.

Costituiscono cause di ineleggibilità e decadenza dalla carica di sindaco le situazioni indicate dall'art. 2399 del Codice Civile.

22.2 - La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

22.3 - Vertendo nell'ipotesi di cui all'art. 2409 bis, comma 2, del Codice Civile, la revisione legale dei conti può essere esercitata dal Collegio Sindacale. In tal caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 23 - Esercizio Sociale

23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 24 - Bilancio e utili

24.1 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

Ove previsto da norme di legge o deliberato dall'Assemblea, il bilancio dovrà essere certificato da società di revisione debitamente autorizzata.

24.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino al raggiungimento dei limiti di legge, verranno destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Articolo 25 - Dividendi

25.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili sono prescritti a favore della Società.

CAPO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 26 - Liquidazione della Società

26.1 In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

CAPO IX - LEGGE APPLICABILE

Articolo 27

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.